



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 641/7.35

Decreto n. 89

CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE DENOMINATA "SAN DONATO", SITA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, PROVINCIA DI BOLOGNA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60;

Visto il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692;

Vista l'istanza 12 gennaio 1979, con la quale la Società Terme di Castel San Pietro dell'Emilia S.p.A., con sede in Bologna, Via Cesare Battisti n. 24, codice fiscale n.00326550373, ha chiesto la concessione della sorgente di acqua minerale rinvenuta in località Cà dè Zini, in territorio del comune di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna;

Ritenuto che l'istanza è stata istruita nei modi di rito senza dar luogo ad opposizioni o reclami;

Atteso che a norma dell'art. 5 del citato D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, dell'istanza è stata data comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Bologna, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna e al Comune di Castel San Pietro Terme;

Pubbl. nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna

N. _____ del _____

Visto il parere favorevole dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio regionale del Genio Civile di Bologna, espresso con nota n. 3332 del 21 agosto 1979;

Visto il parere favorevole del Medico Provinciale di Bologna, espresso con nota n. 2384 del 19 novembre 1980;

Sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bologna;

Ritenuto di far luogo ad una concessione decennale;

Visto il verbale di delimitazione 30 settembre 1981 e il relativo piano topografico alla scala di 1:2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 1981, n. 4851, controllata senza rilievi dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna nella seduta del 22 dicembre 1981, prot. n.12383/8965;

D E C R E T A

- ART. 1 - Alla Società Terme di Castel San Pietro dell'Emilia S.p.A., con sede in Bologna, Via Cesare Battisti n. 24, codice fiscale n. 00326550373, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale sita in località Cà de Zini, in territorio del comune di Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna, per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto.
- ART. 2 - L'area della concessione, denominata "San Donato", è segnata con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; verbale e piano che si allegano al presente decreto, affinché ne formino parte integrante e sostanziale.
L'area, come sopra delimitata, ha una estensione di ettari 24 (ventiquattro).
- ART. 3 - La Società concessionaria è tenuta:
- a) ad inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Servizio Assetto Idrogeologico e Risorse Idriche:



- 1) un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - 2) il programma di lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 218;
- b) a fornire ai collaboratori della Regione Emilia-Romagna i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
- c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Emilia-Romagna, ai fini del controllo e del regolare sfruttamento della sorgente, e della regolare esecuzione dei lavori e dell'utilizzazione igienica dell'acqua;
- d) a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto proporzionale annuo anticipato di lire 76.800 (settantaseimilaottocento), pari a lire 3.200 per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione;
- e) a far pervenire al menzionato Servizio, entro tre mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

ART. 4 - La concessione è accordata fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio del registro - Atti pubblici - di Bologna e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna, li **5 FEB. 1982**



IL PRESIDENTE
(Lanfranco Turci)